

(N. 1639-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo)
del Senato della Repubblica nella seduta del 17 maggio 1951*

*modificato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 settembre 1951 (V. Stampato N. 2010)*

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

(TOGNI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(PICCIONI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1^o OTTOBRE 1951

**Disciplina della produzione e del commercio della margarina
e dei grassi idrogenati alimentari**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

La fabbricazione a scopo di commercio dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini nonchè la gestione dei depositi all'ingrosso dei suddetti prodotti sono soggette a licenza da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia, sentito il parere dell'Ufficio sanitario provinciale sui requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge e dai regolamenti anche in materia di igiene di lavoro.

Art. 2.

La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui all'articolo precedente deve contenere la indicazione della località, la descrizione degli impianti e delle principali modalità di lavorazione, e deve essere corredata dalla pianta dei locali in iscala non inferiore a: 1 a 100, e della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa stabilita dalla presente legge.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari è fatto dall'Ufficio provinciale sanitario mediante sopralluogo, le cui spese sono a carico del richiedente.

Art. 3.

Le licenze di cui all'articolo 1 sono soggette al visto annuale della stessa Camera di commercio, industria ed agricoltura che le ha rilasciate.

Tale visto deve essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento delle tasse annuali di concessione di cui all'articolo seguente.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Gli esercenti di fabbriche di grassi alimentari solidi diversi dal burro o dai grassi suini e gli esercenti di depositi di vendita all'ingrosso di detti prodotti debbono pagare la tassa di concessione governativa rispettivamente di lire 10.000 e di lire 6.000 sia per il rilascio che per la vidimazione annuale della licenza di cui all'articolo 1.

Le licenze di cui all'articolo 1, le relative domande e l'apposizione del visto annuale alle licenze stesse sono soggette alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.

I locali destinati alla produzione, alla manipolazione, al confezionamento e al deposito, anche temporaneo, o alla vendita all'ingrosso dei grassi idrogenati alimentari e della margarina non debbono comunicare, neppure attraverso cortili, con altri locali in cui si produce o si manipola il burro.

Nei locali di deposito o di vendita della margarina ubicati fuori delle fabbriche di produzione, non debbono esistere apparecchi atti alla manipolazione di tale prodotto con il burro.

È vietata la detenzione di margarina e di grassi idrogenati alimentari nei burrifici o locali annessi e la detenzione del burro nelle fabbriche di margarina e di grassi idrogenati e locali annessi.

Art. 6.

Le miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini contenenti più del 2 per cento di umidità hanno la denominazione generica ed obbligatoria di « margarina ».

I grassi idrogenati alimentari hanno la denominazione generica ed obbligatoria di « grasso idrogenato ».

Le denominazioni di cui ai commi precedenti debbono figurare nei listini commerciali,

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

negli ordinativi di commissioni, nelle fatture, nelle quietanze e negli avvisi a stampe pubblicitarie dei suddetti prodotti.

Art. 7.

È vietato fabbricare, detenere per vendere, vendere, o comunque porre in commercio margarina che abbia un grado di acidità superiore all'1 per cento espresso in acido oleico, o che contenga:

- 1) meno dell'84 per cento di materie grasse;
- 2) grassi derivanti dal latte;
- 3) idrocarburi di origine minerale;
- 4) materie coloranti vietate dalla legge;
- 5) materie conservative che non siano state riconosciute dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità non nocive alla salute.

È vietato fabbricare, detenere per vendere, vendere, o comunque porre in commercio grassi idrogenati alimentari che:

- 1) abbiano un grado di acidità superiore all'1 per cento, espresso in acido oleico;
- 2) contengano più del 2 per cento di umidità;
- 3) presentino tracce di catalizzatore precipitabili con i metodi ponderali dell'analisi chimica;
- 4) contengano idrocarburi di origine minerale;
- 5) contengano materie coloranti di qualsiasi specie.

Art. 8.

La margarina ed i grassi idrogenati alimentari, destinati al consumo interno, debbono essere addizionati, all'atto della fabbricazione, con un rilevatore di olio di sesamo, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Sono esclusi da tale obbligo i grassi idrogenati alimentari destinati alla produzione di margarina nella stessa fabbrica nella quale sono stati prodotti.

La margarina ed i grassi idrogenati che all'esame organolettico si presentino rancidi, ammuffiti o in qualsiasi modo alterati non

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

possono essere venduti o comunque essere posti in commercio per uso alimentare.

È vietato importare margarina e grassi idrogenati alimentari che non abbiano i requisiti prescritti dal presente e dal precedente articolo.

Art. 9.

La margarina ed i grassi idrogenati alimentari destinati al consumo diretto debbono essere confezionati e posti in vendita in panetti originali ed interi del peso netto non superiore ad un chilogrammo, contenuti in rivestimenti chiusi con sigilli congegnati in modo che, in seguito alla apertura, siano resi inservibili.

Sull'involucro del panetto, in una delle facce maggiori debbono figurare, con caratteri indelebili ben visibili ed in lingua italiana, le denominazioni « margarina » o « grasso idrogenato », la indicazione del peso netto del solido in grammi, del nome e del cognome o della ragione sociale del produttore, e del luogo di residenza o sede del medesimo.

Le altre facce dell'involucro del panetto debbono portare in carattere indelebile, ben visibile, non inferiore a millimetri 2 di altezza, e su righe distanti fra loro non più di 4 millimetri, le diciture « margarina » o « grasso idrogenato » ripetute in sequenza senza soluzione di continuità. Tali diciture potranno essere omesse quando gli involucri siano costituiti da carta di alluminio o carta stagnola oppure da altro materiale opaco che non sia carta.

Art. 10.

Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo precedente, sull'involucro dei panetti può figurare un marchio.

Le raffigurazioni contenute nel marchio e le eventuali denominazioni di fantasia applicate sul prodotto, sulle etichette, sugli involucri o sul materiale pubblicitario non debbono fare riferimento, neppure indiretto, ai latte ed ai suoi derivati.

Tutte le indicazioni diverse dalla denominazione « margarina » o « grasso idrogenato »,

Art. 9.

Identico.

Identico.

Le altre facce dell'involucro del panetto debbono portare in carattere indelebile, ben visibile, non inferiore a millimetri 2 di altezza, e su righe distanti fra loro non più di 4 millimetri, le diciture « margarina » o « grasso idrogenato » ripetute in sequenza senza soluzione di continuità.

Art. 10.

Identico.

anche se incluse nel marchio, debbono essere di dimensioni inferiori e meno appariscenti di tale denominazione.

Art. 11.

La margarina ed i grassi idrogenati destinati alle industrie alimentari e dolciarie debbono essere confezionati in pezzature di peso maggiore a un chilogrammo.

La margarina e i grassi idrogenati alimentari che abbiano la destinazione di cui al comma precedente non debbono essere colorati nè addizionati con sostanze aromatizzanti.

Gli imballaggi dei detti prodotti debbono, per materiale e confezionamento, essere idonei a preservare igienicamente il contenuto.

Sugli imballaggi stessi debbono figurare le denominazioni « margarina » o « grasso idrogenato » secondo le norme prescritte dall'articolo 9, secondo comma, e dall'articolo 10, nonché la indicazione « per usi industriali alimentari e dolciari ».

Art. 12.

Quando sia richiesto da necessità dell'esportazione, è consentito di fabbricare margarina e grassi idrogenati alimentari destinati alla esportazione, aventi denominazione e requisiti di composizione e confezione diversi da quelli prescritti dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della presente legge, previa autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio o degli organi da esso delegati secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 13.

Le analisi occorrenti, agli effetti amministrativi e giudiziari, per l'applicazione della presente legge, sono eseguite dai laboratori provinciali di igiene e di profilassi, dalle stazioni di chimica agraria e dai laboratori di chimica agraria dipendenti o vigilati dal Mini-

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

stero dell'agricoltura e foreste, dalla stazione sperimentale degli oli e dei grassi, dagli istituti di industria agraria delle Facoltà di agraria.

La revisione delle analisi è eseguita nel laboratorio chimico dell'Istituto superiore di sanità. Il relativo deposito cauzionale è fissato in lire 5.000.

Art. 14.

Chiunque fabbrica, per farne commercio, margarina o grassi idrogenati alimentari ovvero esercita il commercio all'ingrosso dei detti prodotti senza avere ottenuto il rilascio delle licenze di cui all'articolo 1 ovvero senza avervi fatto apporre il visto annuale entro il termine di cui all'articolo 3, comma secondo, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000. Nei casi più gravi si applicano le due pene congiuntamente, salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi sulle concessioni governative.

I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 5 sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 500.000. Nei casi più gravi si applica altresì l'arresto sino a tre mesi.

Art. 15.

Chiunque produce a scopo di commercio margarina o grassi idrogenati alimentari non rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 8, comma primo, e 11, comma secondo, o denominati o confezionati in maniera diversa da quella prescritta agli articoli 6, 9, 10, commi secondo e terzo, e 11, commi terzo e quarto, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000. Nei casi più gravi si applicano le due pene congiuntamente.

La pena è dell'ammenda da lire 20.000 a lire 500.000 se i detti prodotti non sono rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 7 e 8, comma secondo. Nei casi più gravi si applica altresì l'arresto sino a tre mesi.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Chiunque, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12, vende o cede a qualsiasi titolo per il consumo interno la margarina o i grassi idrogenati alimentari non corrispondenti ai requisiti di cui agli articoli 8, comma primo, 10, commi secondo e terzo, e 11, comma secondo, o denominati o confezionati in maniera diversa da quella prescritta agli articoli 6, 9 e 11, commi terzo e quarto, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.

Nei casi più gravi si applicano le due pene congiuntamente.

La pena è dell'ammenda da lire 20.000 a lire 500.000 se i detti prodotti non sono rispondenti ai requisiti previsti dagli articoli 7 e 8, comma secondo. Nei casi più gravi si applica altresì l'arresto sino a tre mesi.

Alle pene previste nel primo comma del presente articolo soggiace altresì chiunque importi margarina o grassi idrogenati alimentari che non abbiano i requisiti di cui agli articoli 7 e 8.

Art. 17.

Chiunque detiene per vendere, vende o cede a qualsiasi titolo margarina o grassi idrogenati che sa non rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8, commi primo e secondo, 9, 10, commi secondo e terzo, e 11, commi terzo e quarto, è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire 10.000 a lire 500.000. Nei casi più gravi le due pene si applicano congiuntamente.

Art. 18.

Il giudice, nel pronunciare la condanna per alcuni dei reati previsti dalla presente legge, può disporre la pubblicazione di un estratto della sentenza, a spese del condannato, in un giornale locale e in un giornale di grande diffusione e l'affissione della sentenza stessa nell'albo del Comune e della Camera di commercio, industria ed agricoltura nel cui territorio risiede il condannato stesso.

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Il giudice, nel pronunciare la condanna per i reati previsti dalla presente legge, può disporre la pubblicazione di un estratto della sentenza, a spese del condannato, in un giornale locale e in un giornale di grande diffusione e l'affissione della sentenza stessa nell'albo del Comune e della Camera di commercio, industria ed agricoltura nel cui territorio risiede il condannato stesso.

Nei casi di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la chiusura dell'esercizio da un minimo di quindici giorni ad un massimo di tre mesi.

Art. 19.

Con decreto del Presidente della repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri della agricoltura e delle foreste, del tesoro, delle finanze e con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, saranno emanate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Art. 20.

Sono abrogati gli articoli 28, 29 e 30 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari; la legge 19 maggio 1930, n. 777, che ha sostituito il predetto articolo 29; gli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 765, per la parte che riguarda i succedanei del burro; il regio decreto-legge 15 febbraio 1934, n. 290, convertito nella legge 28 maggio 1934, n. 971, recante limitazioni all'impiego della margarina per usi alimentari; il regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1608, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2639, che modifica il precedente, e tutte le altre leggi che regolano la produzione e il commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari e che sono incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Resta ferma ogni altra disposizione concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio, nonché le disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria e concernenti i prodotti alimentari.

Art. 21.

Le imprese che alla data di pubblicazione della presente legge esercitano la fabbricazione a scopo di commercio di grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini o

Identico.

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Identico.

Art. 21.

Identico.

che gestiscono depositi all'ingrosso dei suddetti prodotti debbono, nel termine di giorni trenta dalla data suddetta, presentare domanda per ottenere la licenza con le modalità di cui all'articolo 2. Decorso tale termine senza che la presentazione abbia avuto luogo, si applicano, nel caso che le attività suddette siano continuate, le pene previste nell'articolo 14, comma primo.

Art. 22.

È consentita, sino al termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione e la manipolazione della margarina e dei grassi idrogenati alimentari che non rispondano ai requisiti fissati dalla presente legge.

La vendita della margarina e dei grassi idrogenati alimentari che non rispondano ai requisiti prescritti dalla presente legge è consentita sino al termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.